

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

tra

Ve.La. S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di AVM S.p.A., con sede legale in Isola Nuova del Tronchetto 21, 30135 Venezia, C.F. e partita Iva 03069670275, in persona del proprio Direttore Sviluppo Mercati Alberto Bozzo (di seguito "Vela")

E

Mario De Vivo, in proprio, nato a Venezia, il 22 luglio 1967, C.F. DVVMRA67L22L736H, P.IVA 04141370272, residente in Mestre, Via Aleardi n. 15 (di seguito "De Vivo")
congiuntamente denominate le "Parti"

premesse che

- a) Vela opera nel campo della commercializzazione dei servizi di trasporto e, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 13 settembre 2012, ha ricevuto dal Comune di Venezia anche l'incarico di *"programmare nel modo migliore gli eventi artistici e spettacolari, anzitutto le grandi feste tradizionali, che a Venezia hanno luogo, essendoci la necessità di valorizzare le attività di marketing legate al Marchio di Venezia e di incrementare le sponsorizzazioni..."*;
- b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28 febbraio 2014, il Comune di Venezia ha approvato il disciplinare tecnico dell'incarico generale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia affidato a Vela fissandone in 9 anni la relativa durata (attribuendo a Vela, ad esempio, la gestione del marchio della Città di Venezia, del portale www.veneziaunica.it, il relativo merchandising, l'organizzazione delle feste tradizionali veneziane, la gestione e implementazione del progetto Venezia Unica della Città);
- c) inoltre, il Comune di Venezia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 3 maggio 2013, ha riconosciuto l'effettiva consegna da parte dell'Agenzia del Demanio della porzione dell'Arsenale di Venezia divenuta di sua proprietà (di seguito l'"Arsenale"), disponendo altresì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 14 giugno 2013, l'affidamento della gestione dell'Arsenale a Vela;
- d) successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28 febbraio 2014, è stato deciso che *"l'affidamento abbia una durata corrispondente a quella dell'incarico generale di promozione turistica e culturale della città di Venezia...salvo revisione nell'eventualità di costituzione di un nuovo soggetto giuridico a cui affidare la gestione"*

complessiva dell'Arsenale o per altre motivazioni valutate dalla Giunta Comunale, fatti salvi gli accordi già stipulati";

- e) conformemente alle deliberazioni di cui sopra, Vela è quindi:
1. organizzatore dei principali eventi tradizionali cittadini (Carnevale, Capodanno, Festa del Redentore ecc.), gestore delle strutture congressuali al Lido di Venezia (Palazzo del Cinema), gestore del Portale Venezia Unica, promotore di tutte le attività di marketing cittadino rivolte principalmente ai turisti e alle aziende;
 2. gestore degli spazi dell'Arsenale (di seguito 1 e 2 le "Attività");
- f) Vela ha interesse a reperire accordi con soggetti terzi al fine di ricevere un contributo economico da parte di questi soggetti che permetta, agevoli o migliori la realizzazione delle Attività;
- g) De Vivo, avendo sviluppato esperienza qualificata nel settore della promozione di contratti ed eventi, è disponibile a svolgere l'incarico di promozione delle Attività per Vela;
- h) le Parti hanno quindi ampiamente discusso e concordato i termini dell'accordo secondo le modalità e le tempistiche di seguito descritte;
- tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli eventuali allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il "Contratto").

Art. 2 - Oggetto

2.1 Vela affida a De Vivo, che accetta, per il corrispettivo di cui all'art. 5, l'incarico di reperire sul mercato, senza vincolo di esclusività, soggetti interessati a finanziare le Attività e gli altri eventi che potranno essere eventualmente indicati da Vela (di seguito l' "Incarico"). In questa qualità De Vivo si adopererà in maniera proattiva a proporre a Vela progetti che siano già in una fase concreta con contatti interessati alla partnership con Vela e la Città di Venezia, quindi non limitandosi alla mera presentazione del soggetto interessato, ma sviluppando un progetto concreto e attuabile e mantenendo con il medesimo tutti i necessari e opportuni rapporti.

2.2 De Vivo, in forza dell'Incarico, svolgerà un'attività occasionale caratterizzata dall'assenza di subordinazione, consistente nel procurare a Vela la possibilità di concludere contratti con

soggetti terzi (di seguito i "Clienti"), diversi da quelli con i quali Vela abbia già avviato rapporti o stipulato contratti, che abbiano ad oggetto le Attività.

2.3 L'Incarico prevede che De Vivo agisca in nome proprio ed effettui:

- a) lo sviluppo e la promozione di contatti con Clienti interessati alle Attività onde concludere con Vela, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di sponsorizzazione, accordi di licenza del marchio ufficiale di Venezia, accordi relativi ai diritti di marketing digitale per smartphone e tablet, accordi in materia di distribuzione al dettaglio e per l'organizzazione di eventi;
- b) la creazione di un database di informazioni relative ai Clienti con i dettagli dei soggetti/enti contattati e dell'esito del rapporto commerciale intrattenuto con i medesimi;
- c) il supporto nella creazione di pacchetti di marketing specifici, per promuovere e vendere le Attività ed effettuare proposte ai Clienti;
- d) la cura dei contatti con i potenziali Clienti, con possibilità di fissare i relativi incontri (con partecipazione diretta di Vela), al fine di presentare progetti e formulare proposte relative alle Attività;
- e) la comunicazione mensile all'Ufficio Direzione Commerciale a mezzo e - mail al seguente indirizzo m.pertile@velaspa.com, contenente il follow up dei rapporti commerciali intrattenuti con i soggetti che abbiano già concluso accordi con Vela in virtù dell'Incarico.

Art. 3 – Durata - Recesso

3.1 Il Contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza rinnovo automatico.

3.2 In ogni caso VELA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di almeno 90 giorni da comunicare a mezzo fax o lettera raccomandata A.R., ai sensi del successivo art. 12.

Resta inteso che i progetti concreti che abbiano coinvolto la direzione di Vela, presentati da De Vivo saranno onorati se contrattualmente conclusi nei 3 mesi successivi al recesso.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità di De Vivo

4.1 De Vivo si obbliga a svolgere l'Incarico senza esclusiva ed in piena autonomia, con riferimento tanto alle modalità ed ai criteri di realizzazione quanto ai mezzi e all'organizzazione occorrenti per lo svolgimento dell'Incarico stesso, restando inteso che, con il Contratto, le Parti

non vogliono creare alcun rapporto di società, di joint-venture, di agenzia, di rappresentanza o simili.

4.2 De Vivo non ha alcun potere di agire in nome di Vela né di accettare o sottoscrivere contratti con i Clienti o di assumere o creare alcun obbligo o responsabilità, espressa o implicita, per conto o in nome di Vela. Ogni contatto promosso nell'ambito dell'Incarico sarà soggetto a valutazione discrezionale di Vela; pertanto, qualsiasi offerta o proposta proveniente dai Clienti reperiti da De Vivo non sarà vincolante per Vela, che sarà libera di rifiutare tali offerte o proposte senza alcun obbligo o responsabilità.

4.3 De Vivo dovrà operare tenendo conto delle indicazioni eventualmente impartite da Vela, relazionando puntualmente la stessa in merito a tutte le informazioni pertinenti all'Incarico, ivi compresi i dettagli di qualsiasi offerta ricevuta dai Clienti, le informazioni sull'affidabilità commerciale e solvibilità di questi ultimi ed ogni ulteriore informazione richiesta da Vela.

4.4. L'Incarico dovrà essere informato a criteri di serietà e di decoro, escludendo qualsiasi elemento che possa ledere l'immagine di Vela, in conformità alle norme vigenti in materia di tutela del diritto all'immagine e di rispetto della personalità umana (evitando quindi il ricorso ad immagini dirette o collegate all'uso di tabacco o alcolici, materiale a sfondo sessuale, o messaggi che riportino espressioni di fanatismo, razzismo ecc.) non potendo De Vivo in alcun modo utilizzare la denominazione o il marchio di Vela o del gruppo AVM di cui Vela fa parte, nella propria carta intestata, negli articoli di cancelleria, biglietti da visita, pubblicità, ecc..

4.5 De Vivo sarà responsabile e terrà comunque manlevata Vela da qualsivoglia lamentela, censura, pregiudizio, danno (compresi procedimenti legali e conseguenti costi e spese), che dovessero derivare a Vela stessa per comportamenti imputabili a De Vivo, svolti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dal Contratto.

Art. 5 - Corrispettivo

5.1 Quale corrispettivo per l'Incarico, Vela corrisponderà a De Vivo un importo variabile, qualora i contratti stipulati con i Clienti dovessero venire effettivamente eseguiti, corrispondente al 10% (dieci per cento) degli incassi netti derivanti da tali contratti; a tal fine, si intendono per "incassi netti" i ricavi effettivamente sviluppati da Vela in relazione a ogni Cliente procurato da De Vivo. A superamento del fatturato annuo di tali contratti maggiori o uguali a 150.000,00€, verrà riconosciuto a De Vivo un importo variabile, pari al 15% totale omnicomprendivo (quindici per cento).

A eventuale rinnovo della scadenza contrattuale sarà corrisposto il 4% (quattro per cento) sul cliente esistente, sempre che il contratto abbia le stesse caratteristiche del precedente, riproduca lo stesso progetto e sia stato concluso per effetto dell'incarico di De Vivo.

5.2 I corrispettivi dovuti saranno liquidati previa emissione da parte di De Vivo di regolare fattura elettronica in formato XML/PA trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e recapitata tramite esso a mezzo del codice destinatario MLX5THH.

Le fatture dovranno riportare il numero di ordine e il codice autorizzativo rilasciato da VELA (codice "entrata merce") secondo la procedura in uso presso la società.

A tal fine De Vivo comunica fin d'ora che l'indirizzo PEC ovvero l'indirizzo mail cui inviare i dati succitati è il seguente: postmaster@pec.devivobrandlinks.com

Le fatture non rispondenti alle regole suesposte non potranno essere liquidate.

5.3 I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente di Credit Agricole alle seguenti coordinate bancarie: IT4550533602041000046745557.

5.4 Nessun corrispettivo sarà dovuto da Vela per i contratti conclusi con Clienti che non siano stati effettivamente eseguiti dai Clienti stessi o che siano stati conclusi da Vela una volta cessato o risolto il Contratto. Il professionista riconosce e accetta che i corrispettivi variabili possono derivare esclusivamente dai contratti proposti ed eseguiti da Vela nel corso della durata del contratto, il che significa che nessuna commissione è dovuta e pagabile per i contratti che vengono eseguiti dopo la risoluzione del contratto, salvo rinnovi dei contratti firmati nel corso del vigente accordo.

Art. 6 – Divieto di cessione - Successione

De Vivo non avrà titolo per cedere a terzi in alcun modo il Contratto. Del pari, nessun diritto derivante a De Vivo dal Contratto potrà essere trasferito, ovvero costituito in favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Vela.

Art. 7 – Proprietà Intellettuale - Riservatezza

7.1 I diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi documento o informazione rilasciati da Vela a De Vivo durante l'esecuzione del Contratto sono e rimangono di proprietà di Vela, avendone De Vivo la mera facoltà di utilizzo limitatamente alla durata del Contratto.

7.2 Per l'intera durata del Contratto, e per i tre anni successivi alla risoluzione dello stesso, De Vivo si obbliga a considerare strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni relativi a Vela di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, ad adottare tutte le

misure necessarie per garantirne la completa riservatezza, in ogni caso non inferiore a quella assicurata alle proprie notizie di natura riservata, e a fare in modo che il proprio personale e tutti coloro che intervengono nell'esecuzione del Contratto rispettino tale obbligo.

7.3 Tale obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che:

- i) siano o siano diventate di dominio pubblico per fatto non Imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- ii) siano ricevute da una delle Parti, senza vincolo di segretezza, da terzi che ne potevano legittimamente disporre;
- iii) siano legittimamente richieste da una Pubblica Autorità nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

7.4 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili a De Vivo, quest'ultima sarà tenuta a manlevare Vela da qualsivoglia lamentela, censura, pregiudizio, danno (compresi procedimenti legali e conseguenti costi e spese), che dovessero derivare Vela stessa, per comportamenti imputabili a De Vivo svolti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dal Contratto.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

8.1 Il Contratto si intenderà risolto senza necessità di diffida e di messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva ogni azione di Vela per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi, oltre a quelli operanti ope legis:

- i) in caso di violazione, da parte di De Vivo, degli obblighi o divieti di cui agli artt. 2 ("Oggetto"), 4 ("Obblighi e responsabilità di De Vivo"), 6 ("Divieto di Cessione-Successione"), 7 ("Proprietà intellettuale - Riservatezza"), 10 ("Adempimento in materia di dlgs 231/01 e Codice Etico");
- ii) in caso di condanna, anche non definitiva, di De Vivo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ovvero in caso di Irrogazione a De Vivo, ai sensi del predetto D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche in sede cautelare, della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a) e c) del predetto D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

8.2 Il Contratto si intenderà inoltre risolto per cause di forza maggiore, caso fortuito legate alle eventuale revoca delle autorizzazioni e deliberazioni necessarie a Vela per svolgere la propria attività.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al Contratto, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva Il Foro di Venezia.

Art. 10 - Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo

VELA ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo, De Vivo dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da VELA, pubblicato sul sito web www.velaspa.com, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla società.

De Vivo, nell'ambito del rapporto contrattuale, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal decreto succitato a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da VELA .

De Vivo si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di VELA e dell'Organismo di Vigilanza della società medesima.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, VELA avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per De Vivo di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne VELA da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art. 11 - Oneri - Registrazione

11.1 Tutte le spese e gli oneri del Contratto sono ad esclusivo carico di De Vivo.

11.2 Le Parti concordano la registrazione del Contratto solo in caso d'uso.

Art. 12 - Clausole generali - Comunicazioni

12.1 Qualora una delle clausole del Contratto venisse dichiarata illecita o invalida, ciò non inficerà la validità della restante parte del Contratto.

12.2 Nessuna integrazione, aggiunta, variazione, esonero, modifica dei termini del Contratto sarà considerata valida, salvo che non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

12.3 Ciascun articolo del Contratto è stato oggetto di singola discussione e negoziazione tra le Parti.

12.4 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inoltrata a mezzo lettera raccomandata A.R., e -mail oppure pec, da indirizzare a:

i) Per VELA:

dott. Alberto Bozzo

e.mail: a.bozzo@velaspa.com

pec : velaspa@legalmail.it

Per Mario De Vivo:

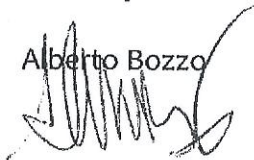
e.mail: mariodevivo@devivobrandlinks.com

oppure presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del Contratto, in conformità alle precedenti disposizioni.

Venezia, lì 15 novembre dicembre 2022

Ve.La S.p.A.

Alberto Bozzo



Mario De Vivo

**DeVivo
Brand Links**

Mario De Vivo
Principal

Via Tortona 37
20144 Milano
P.I. 04141370272

